

## **ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

### **OPINIONE EX ART. 6 N.I.G.**

Per il **Centro Studi “Rosario Livatino”**, C.F. 97853360580, con sede in Roma (RM), Via Crescenzo n. 86, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Prof. Avv. Mauro Ronco (C.F. RNCMRA46B19L219R), assistito, ai fini della redazione della presente opinione, dallo stesso Prof. Avv. Mauro Ronco, dal Prof. Avv. Mario Esposito, e dai soci Prof. Avv. Carmelo Leotta, Avv. Stefano Nitoglia e Avv. Angelo Salvi, questi ultimi due del Foro di Roma,

e

per la **Unione per la Promozione Sociale – ODV**, C.F. 97557070014, con sede in Torino (TO), via Artisti, 36, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Dott. Andrea Ciattaglia, (C.F. CTTNDR85M12L219F), assistita e rappresentata dal Prof. Avv. Carmelo Leotta, del foro di Torino, giusta procura all. (**all. 1**)

### **IN RELAZIONE A**

Reg. Ord. n. 32/2024 (G.U. 13/3/2024 n. 11), ord. del Tribunale di Firenze del 17/1/2024

#### **1. I soggetto presentatori**

Il Centro Studi Livatino è un’associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, il cui scopo è *«l’approfondimento, l’elaborazione e la promozione di studi giuridici riguardanti: a) la tutela del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, b) la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna come base imprescindibile della convivenza sociale e civile, c) la difesa della libertà religiosa, d) in un quadro di riferimento costituito dal diritto naturale, il rispetto dei limiti di ogni autorità temporale, incluse le magistrature»*; per il raggiungimento dei propri fini *«utilizza gli strumenti*

*giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, tra i quali, in particolare ed esemplificativamente, ... l'intervento davanti alla Corte costituzionale ...» (art. 3 Statuto – all. 2).*

**L'Unione per la Promozione Sociale** – ODV è un'associazione aconfessionale, apartitica senza fini di lucro, che persegue, tra le altre, la finalità di *«proteggere, promuovere e tutelare sotto qualsiasi aspetto e in forma di volontariato gli interessi e i diritti delle persone impossibilitate a difendersi da sé: malati cronici non autosufficienti, persone con disabilità intellettiva e autismo, soggetti affetti da rilevanti disturbi psichiatrici con limitata autonomia...»*. Ai sensi dell'art. 3.2. lett. e), per perseguire tali obiettivi, interviene per la difesa dei diritti delle categorie di persone sopra elencate presso le competenti sedi dell'autorità giudiziaria.

## **2. La q.l.c.**

Il Tribunale di Firenze ha sollevato q.l.c.

*«dell'art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l'aiuto sia prestato a una persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale", per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU».*

Ritiene il rimettente che il requisito della necessità che la persona, vittima dell'altrui condotta di aiuto al suicidio, *«sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale»* – richiesto, insieme agli altri requisiti sostanziali e procedurali, affinché possa esplicare i propri effetti la causa di non punibilità per l'autore di tale fatto – presenti profili di contrasto, oltre che con gli artt. 2, 13, 32 e 117 Cost. (in riferimento agli artt. 8 e

14 CEDU), con l'art. 3 Cost., «*per la irragionevole disparità di trattamento che determina tra situazioni concrete sostanzialmente identiche*».

Limitando qui l'attenzione ai profili inerenti l'art. 3 Cost., e precisato in esergo che, diversamente da quanto si legge nell'atto di rimessione, le condizioni sostanziali e procedurali individuate dalla decisione del 2019 non conducono ad un giudizio di liceità della condotta di aiuto al suicidio, bensì di *non punibilità* della stessa, ritiene il giudice fiorentino che il far dipendere l'esenzione di pena «*dal fatto che la persona sia o meno tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale*», sia **irragionevole** perché il ricorso a tale mezzo artificiale è «**frutto di circostanze del tutto accidentali, legate alla multiforme variabilità dei casi concreti, in relazione alle condizioni cliniche generali della persona interessata [...], al modo di manifestarsi della malattia da cui la persona è affetta [...], alla natura delle terapie disponibili in un determinato luogo e in un determinato momento, nonché dalle scelte che lo stesso paziente abbia fatto (ad es., rifiutando fin dall'inizio qualsiasi trattamento)**».

Essendo, per il GIP, la tenuta in vita del paziente per il tramite del trattamento salvavita circostanza accidentale, «*la differenza di disciplina attuale di tali situazioni è irragionevole, perché l'unico elemento che in ipotesi le distingue – la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale – non porta con sé, se presente, alcun elemento di segno positivo tale da giustificare una considerazione più benevola da parte dell'ordinamento, né esprime, se assente, maggiore meritevolezza o bisogno di pena dei terzi agevolatori*».

Considerata la sua (asserita) inidoneità a selezionare situazioni meritevoli di sanzione penale da situazioni meritevoli di non punibilità, «*la sussistenza o meno di tale requisito è irrilevante per la tutela dei diritti e dei valori che la Corte costituzionale ritiene essenziali nel bilanciamento di interessi sotteso alla regolazione della materia dell'aiuto a morire*». Infatti, a dire del rimettente, il criterio in parola è inidoneo a realizzare adeguatamente il bilanciamento tra autodeterminazione e dignità umana da

un lato e tutela della vita umana dell'altro. Al fine di operare il bilanciamento tra i beni sopra richiamati, tutti di marca costituzionale, *«non sembra che il ricorrere di una situazione di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale possa essere un criterio regolatorio idoneo e proporzionato all'obiettivo di tutela prefissato: certamente non può ritenersi che sia la sua presenza a giustificare la liceità dell'aiuto al suicidio sul presupposto di un minor bisogno di tutela del bene vita nel caso di persone che versano in tale condizione (conclusione all'evidenza assurda e inaccettabile nel sistema); ma è altrettanto vero che la sua presenza non apporta alcuna rassicurazione in ordine alla autenticità (“libertà e consapevolezza”) della decisione di morire, o alla “vulnerabilità” della persona che la assume, pertanto non riveste alcun valore realmente protettivo».*

Stante l'asserita inidoneità del requisito di cui si discute a operare una effettiva selezione tra situazioni che meritano un diverso apprezzamento sul piano penale, farne ricorso da un lato ingenererebbe un effetto di irragionevolezza e di sproporzione rispetto agli obiettivi di tutela perseguiti dalla norma incriminatrice, dall'altro causerebbe una *«illegittima disparità di trattamento tra situazioni analoghe»*. Il rimettente suggerisce a tal proposito un'analogia tra l'irragionevolezza della disparità di trattamento di situazioni analoghe rilevata con la sent. n. 242 e quella che oggi chiede alla Corte di censurare. Già allora, osserva il rimettente, è stato proprio il criterio della irragionevole disparità di trattamento a portare ad una sentenza di accoglimento, all'esito di un confronto tra pazienti che potevano ottenere di morire, in applicazione della L. n. 219, richiedendo l'interruzione dei trattamenti e la sedazione profonda, e pazienti che, non ritenendo conforme al proprio senso di dignità, attendere, seppur in sedazione profonda, la cessazione delle funzioni vitali, avrebbero preferito la morte immediata ricorrendo al suicidio assistito. Oggi il confronto si porrebbe tra pazienti gli uni tenuti in vita da un trattamento di sostegno vitale, gli altri no. Così come nel 2019 la Corte ha ritenuto che la diversa modalità di attuazione della volontà di morte

del paziente (interruzione della cura e sedazione profonda vs ricorso al suicidio assistito) non giustificasse la conservazione di un presidio penale di carattere assoluto repressivo dell'aiuto al suicidio, così oggi il giudice di Firenze dubita per gli stessi profili di irragionevolezza e sproporzione della l.c. dell'art. 580 c.p.

\* \* \*

Limitandosi la presente Opinione ad approfondire i dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento all'art. 3 Cost., si tratteranno di seguito aspetti inerenti: l'**inammissibilità** della q. per violazione del divieto di impugnazione delle decisioni della Corte costituzionale; sua manifesta **infondatezza** per evidente irragionevolezza dell'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost.; inammissibilità della q., per **irrelevanza** derivante da vizio di incompetenza per territorio del rimettente.

### **3. Inammissibilità della q.l.c., la cui proposizione integra un'impugnazione surrettizia di una precedente decisione della Corte**

Mette conto eccepire in primo luogo l'irritualità, nella forma e nel contenuto, dell'ordinanza del GIP fiorentino. Essa non sottopone, infatti, a Codesta Ecc.ma Corte la questione eccepita dalla Procura, tantomeno ai sensi dell'art. 23, L. n. 87 del 1953. La singolare declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza, nella quale si risolve in sostanza la parte dispositiva, è preceduta da una **singolare domanda di declaratoria** di incostituzionalità dell'art. 580 c.p. (cfr. p. 17 ord.), in preteso esercizio di un (inesistente) potere di impugnazione della disposizione e/o (piuttosto) della decisione della Corte costituzionale cui sono espressamente riferite le censure.

Si evince del resto agevolmente dalla motivazione dell'ordinanza (e dalla corrispondente modulazione della suddetta richiesta) che il GIP intenderebbe ottenere una riformulazione della complessiva fattispecie risultante dall'art. 580 c.p. in inscindibile

combinato con la sent. n. 242, prospettando in capo alla Consulta una sorta di funzione di progressivo adattamento normativo in supplenza del Parlamento.

L'inficiante irritualità è, peraltro, significativamente avvertita dal rimettente, che tenta di sottrarsi alla sanzione di irricevibilità/inammissibilità negando di voler «... chiedere una smentita dei principi già enunciati dalla Corte nella sentenza 242/2019, né tantomeno una impugnazione surrettizia della sentenza, in violazione dell'articolo 137, comma 3, Cost. In tale occasione la Corte ha infatti individuato un minimum di tutela da riconoscersi ai diritti fondamentali del paziente (soglia sotto la quale ha definitivamente accertato che si verifica senz'altro una intollerabile compressione di valori costituzionalmente protetti), prendendo in considerazione – sia nel valutare l'illegittimità della disciplina previgente, sia nel disegnare il perimetro della nuova area di liceità – “specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo” [...]. Evidentemente ciò non impedisce che lo stimolo derivante dalla casistica, e in particolare dalla variabile conformazione di nuove fattispecie concrete, possa determinare la Corte – analogamente a quanto avvenuto nel giudizio che ha portato alla sentenza 242/2019, e analogamente a quanto avviene in altre materie con ripetuti interventi demolitori a carattere puntuale – a pronunciarsi nuovamente: il senso di tale intervento è infatti **la necessità di sfaldare progressivamente il divieto di aiuto al suicidio** previsto dal codice penale, che, già superato nella sua originaria assolutezza, **conserva ancora una portata sovraestesa, che necessita di ulteriore erosione**, per eliminare i residui di legittimità costituiti non tanto dai requisiti della non punibilità, bensì – guardando la fattispecie in negativo – dai perduranti spazi di rilevanza penale della condotta, che solo la prassi consente progressivamente di individuare e censurare alla luce dei parametri costituzionali, così come oggi interpretati» (grassetto nostro).

Il GIP ammette, dunque, (né potrebbe essere altrimenti) che la regola fissata con la sent. n.242 sarebbe conferente al caso sottoposto al suo giudizio, ma, rifiutandone le

conseguenze (in ragione di sue opzioni interpretative pur dichiaratamente diverse da quelle sperimentate in altre analoghe fattispecie) e, instaurando una biunivoca corrispondenza della cit. sent. con la vicenda *a quo* (di contro all'art. 136 Cost.), domanda una inammissibile riforma del recente giudicato costituzionale, per di più senza addurre alcun elemento fattuale o normativo nuovo e diverso rispetto a quelli già ampiamente considerati e valutati dal Giudice delle leggi prima con l'ord. n. 207 e poi con la sent. n. 242.

Circa l'inammissibilità di riforma del giudicato costituzionale cfr. sent. n. 344 del 2000, che conferma il divieto di «*qualsiasi forma, anche indiretta o impropria, di impugnazione*» delle decisioni costituzionali, e sent. n. 29, 23-26 febbraio 1998, ove si legge: «*La Costituzione, nello stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (art. 137, terzo comma), preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a **contrastare, annullare o riformare**, in tutto o in parte, le decisioni della Corte. L'espressa esclusione di qualsiasi impugnazione, in coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue pronunce, pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non è configurabile un giudizio superiore rispetto a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche **il ricorso alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso**. L'esclusione riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della Corte costituzionale. Rimane così inibita ogni domanda diretta ad incidere su di una sentenza pronunciata dalla Corte e proposta per ottenerne l'annullamento o la riforma, anche solo nella motivazione, ovvero ad eliderne gli effetti*».

L'intento "riformatore" dell'ordinanza è eloquentemente attestato dalla dichiarata «*necessità di sfaldare progressivamente il divieto di aiuto al suicidio (...)*»: un obiettivo in manifesto contrasto con quanto statuito nella sent. n. 242/2019.

La prospettiva del rimettente si oppone, d'altronde, in modo inconciliabile non solo al dispositivo, ma prima ancora all'impianto della sent. n. 242: la Corte ivi muove da una irrefragabile premessa di perdurante meritevolezza dell'incriminazione dell'aiuto al suicidio; ritaglia, quindi, un limitato spazio in cui la tutela della vita può (non deve) cedere a fronte della richiesta del malato di «*sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un **mantenimento artificiale in vita non più voluto***». La sedicente apertura evolutiva prospettata dal GIP scioglierebbe irreparabilmente il nesso di analogia (già al limite) che la Corte ha instaurato tra le suddette situazioni e la scelta di lasciarsi morire del malato tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, attuabile ai sensi della L. n. 219, con l'interruzione delle cure (se e solo se integrano un mantenimento artificiale in vita) e con la successiva sedazione profonda.

Proprio il richiamo espresso, nella sent. n. 242, al requisito del mantenimento artificiale in vita, pone in evidenza che il diritto oggi vigente, all'esito di quella decisione, si ispira a principi e si concretizza in regole incompatibili con la soluzione cui mira il giudice rimettente. Alla luce di quanto ora detto, è evidente che l'ordinanza, diversamente da quanto asserito, sollecita una riforma di quanto deciso dalla Corte con la sent. n. 242.

Per tale ragione, si chiede che la Corte costituzionale ne dichiari la manifesta inammissibilità.

#### **4. Manifesta infondatezza della q.l.c.**

La q.l.c. sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. è manifestamente infondata, per assenza di apprezzabili elementi sul piano logico-giuridico a sostegno della tesi che ritiene contrario a ragionevolezza esigere, ai fini della non punibilità dell'aiuto al suicidio, che la vittima sia tenuta in vita con trattamento di sostegno vitale.

A tal proposito si osserva quanto segue.

La sent. n. 242 individua uno spazio di non punibilità per le condotte di aiuto al suicidio prendendo le mosse dalla disciplina della L. 219, il cui art. 1, 5° co. 1° per. recita:



«Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, ... qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia ...». Il 4° per. contempla il rifiuto dei trattamenti salvavita. Il 6° co. prevede che il rifiuto o la rinuncia del trattamento sia vincolante per il medico. Infine, come noto, l'art. 2 prevede il diritto del paziente, anche quando ha rifiutato o rinunciato alla cura, alla terapia del dolore, senza esclusione della sedazione palliativa profonda.

Prendendo le mosse dalla disciplina degli artt. 1 e 2, L. n. 219 – il rispetto della quale, stando al dispositivo, è vincolante per l'operatività della causa di non punibilità nei limiti ammessi – la decisione del 2019 non intende discostarsi, ma anzi confermare l'impianto della legge sul consenso informato. Si legge, infatti, in sentenza: «*La declaratoria di non incostituzionalità attiene ... in modo **specifico ed esclusivo** all'aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge ora citata: disposizione che, inserendosi nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo articolo, prefigura una "procedura medicalizzata" estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo*». E ancora: «*L'art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017 riconosce il diritto all'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in corso alla persona "capace di agire" e stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato*».

I quattro requisiti (sostanziali) indicati nel dispositivo della sent. n. 242 – cui si aggiungono i due requisiti procedurali della verifica delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica e del previo parere del comitato etico competente – non sono stati, pertanto, selezionati in modo autonomo, ma piuttosto ricercati nel diritto positivo vigente e, specificamente, negli artt. 1 e 2, L. n. 219 (non a caso, richiamati in dispositivo). In tale assetto, il requisito della **tenuta in vita per mezzo del trattamento di sostegno vitale**, a dispetto di quanto il rimettente ritiene, **svolge una funzione fondamentale** al fine di selezionare l'intervento o meno della sanzione penale.

Il requisito in parola, infatti, a fronte degli altri requisiti individuati dalla sentenza – i quali si collocano su un piano più marcatamente soggettivo (sofferenze percepite come intollerabili e volontà autonoma del malato di morire) – consente, insieme con quello della patologia irreversibile, di ancorare l'esenzione di pena ad un giudizio **oggettivo di gravità delle condizioni di vita del malato e di prossimità naturale alla morte**. Siffatto giudizio non può essere affidato solo al carattere irreversibile della malattia posto che il concetto di irreversibilità è posto in relazione alla inguaribilità, ma non attiene né al profilo della gravità né a quello della sofferenza né, ancora, a quello della prossimità naturale alla morte. Il concetto di “*persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale*” usato nella sent. n. 242, analogamente a quello di “*trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza*”, usato nell’art. 1, 5° co., 4° per., L. n. 219, sta, invece, ad indicare una situazione di assoluta gravità del paziente, il quale, nonostante il ricorso al trattamento, non è stabilizzato nelle sue funzioni vitali essenziali e necessita del rimedio artificiale senza soluzione di continuità. Non a caso, dunque, la norma di diritto positivo usa il termine “*sopravvivenza*” e la sent. n. 242 usa il sintagma “*persona tenuta in vita*”. Anche sul piano linguistico, si evince che il trattamento di sostegno vitale è strumento indispensabile per distinguere su un piano oggettivo situazioni di assoluta gravità, di prossimità alla morte e di impossibilità di stabilizzazione del malato, da altre situazioni, necessariamente diverse, in cui il trattamento, anche se eventualmente attivato, non è necessario per “tenere in vita” il paziente. In un certo senso, si potrebbe ritenere che il requisito in parola abbia una capacità selettiva prioritaria e assorbente rispetto a quello della irreversibilità della patologia, che può già presentarsi negli stadi iniziali.

Alla luce di ciò, il fatto che il rimettente si spinga ad opinare che l’attivazione del trattamento selezioni in modo **casuale** le situazioni punibili/non punibili, è indice della inconsistenza, sul piano della ragionevolezza, delle censure mosse all’art. 580 c.p. “vivente”, con riferimento all’art. 3 Cost. A ben vedere, la richiesta oggi rivolta alla Corte costituzionale (cfr. p. 17 ord.) di eliminare il requisito del trattamento salvavita – requisito

che, a questo punto, sarebbe stato irragionevolmente voluto dalla stessa sent. n. 242 – finirebbe per spostare irrimediabilmente il discrimine tra situazioni punibili e situazioni non punibili su di un fronte squisitamente soggettivo, in cui, in presenza di una patologia irreversibile, i criteri dirimenti sarebbero solo la percezione della sofferenza e la volontà soggettiva del paziente.

Per queste ragioni, la prospettiva assunta dal rimettente, a prescindere da ogni altro profilo, merita non solo di non essere accolta, ma anche di essere fortemente stigmatizzata perché aprirebbe questa volta sì ad un allargamento incontrollato del suicidio assistito, a prescindere da un giudizio sulla effettiva gravità della malattia del paziente e sulla prossimità della morte naturale.

Si chiede, dunque, che la Corte costituzionale, ove già non dichiarò la manifesta inammissibilità della q.l.c. per violazione dell'art. 137, ult. co., comunque dichiarò la sua manifesta infondatezza.

#### **5. Incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a conoscere il fatto oggetto giudizio**

Pur non disponendosi degli atti del procedimento, dagli elementi a disposizione è fondato ritenere che il Tribunale di Firenze non sia competente per territorio a giudicare i fatti oggi contestati agli indagati.

Ne deriverebbe l'irrelevanza della q.l.c.

Si osserva che il tema che qui si porta all'attenzione della Corte è di primaria importanza non solo perché, se effettivamente il Giudice fiorentino fosse incompetente, la q.l.c. sarebbe irrilevante, ma anche perché, ove così fosse, sarebbe sacrificato il principio del giudice naturale stabilito per legge (art. 25, 1° co. Cost). Peraltro, essendosi ad oggi radicata la competenza a Firenze verosimilmente perché il P.M. di quel luogo è stato il primo ad iscrivere gli indagati autodenunciatisi presso i Carabinieri di S. Maria

Novella, se le regole sulla competenza per territorio risultassero essere state violate e non se ne ponesse ora rimedio, ne risulterebbe che la competenza rimarrebbe radicata nel *locus* individuato per effetto di un comportamento (ancorché non preordinato) degli stessi indagati.

In breve: nel caso in esame si deve applicare, ai fini della individuazione del *locus commissi delicti*, la regola, ispirata al principio di ubiquità, per cui si considera consumato in Italia il reato se l'azione è avvenuta anche solo in parte in Italia (art. 6 c.p.). Coerentemente con tale principio, l'art. 10, 3° co., c.p.p., stabilisce che, nel caso di reato commesso in parte all'estero, la competenza per territorio è determinata in base agli artt. 8 e 9 c.p.p., cioè applicando le stesse regole per il reato commesso sul territorio dello Stato.

Non potendosi applicare, nella odierna vicenda, le regole dell'art. 8 c.p.p., riferite a ipotesi non ricorrenti nel presente caso, la competenza si stabilisce *ex art.* 9 c.p.p., 1° co.: è competente **il giudice dell'ultimo luogo** in cui è avvenuta una parte dell'azione.

Si consideri che la condotta delle indagate Maltese e Lalli è stata commessa in parte sul territorio dello Stato (e in parte all'estero) perché il trasporto della vittima è iniziato da San Vincenzo (LI) o comunque dalla Toscana ed è terminato a Pfäffikon, Svizzera. Per quanto riguarda l'indagato Cappato, la condotta è stata commessa, da quanto si evince dall'ordinanza di remissione, in Italia con il finanziamento del trasporto, pagato con sua carta di credito. Alla luce di quanto detto, è corretto dire che l'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione non è per certo Firenze, bensì il circondario di Como o Varese, a seconda della strada scelta per raggiungere Pfäffikon.

\*. \*. \*

Per quanto qui esposto, si chiede che la Ecc.ma Corte Costituzionale dichiari la q.l.c. irricevibile o inammissibile o manifestamente infondata e assuma ogni altra decisione di giustizia ove risulti l'incompetenza per territorio del giudice *a quo*.

Con deferenza

Roma-Torino, 31 marzo 2024